

COMUNICATO Protocollo n: S-3269 del 20 dicembre 2019	NUMERO: 108 ANNO SPORTIVO: 2019/2020
--	---

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
	Organi Centrali e Periferici

OGGETTO	
	Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello

ABSTRACT	
	Decisione n. 4/2019

ALLEGATI	
	N°1

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
	Segreteria Organi di Giustizia E-mail: contardi@federhockey.it Telefono: 0683751109

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

DECISIONE N. 4/2019

Il giorno 20 dicembre 2019 presso la sede della Federazione Italiana Hockey in Roma, Viale Tiziano 74, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente f.f.
Avv. Roberto Catucci – Componente
Avv. Achille Reali – Componente
Avv. Ersilia Sibilio – Componente
Avv. Enrico Zorzi – Componente (supplente)

Sciogliendo la riserva del 4 dicembre 2019 ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato dalla A.S.D. S.H. Paolo Bonomi, in persona del Presidente e legale rappresentante Antonio Grivel, pervenuto via pec in data 31 ottobre 2019, la medesima ASD impugnava la decisione del Giudice Sportivo Nazionale prot. N. S-2684 con C.U. n.74 resa in data 24 ottobre 2019, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal sodalizio stesso, volto a chiedere “tutti i provvedimenti del caso, visti gli artt.78 e 10 del R.d.G., con particolare riferimento alla perdita della gara ed alla penalizzazione in classifica”, in relazione alla gara del Campionato di serie A1 maschile, disputata in data 12 ottobre 2019 tra la reclamante e la ASD HC Bra, per avere schierato in campo l’atleta egiziano Mahmoud Ezzat Mesalam Ghobran pur essendo lo stesso squalificato e comunque non possesso di valido NOC.

La reclamante, in particolare, ha dedotto due distinti motivi di impugnazione, di cui il primo per “Mancata ed erronea valutazione dei documenti e mancata comunicazione della circolare 10 del 16 ottobre” ed il secondo per “Erronea applicazione di norme federali ed internazionali”.

Inoltre la reclamante si riservava di formulare ulteriori motivi a seguito della visione della documentazione richiesta alla FIH. Tuttavia, dopo aver ricevuto detta documentazione, non venivano formalizzati ulteriori motivi di impugnazione.

La ASD SH Paolo Bonomi esponeva nel primo motivo di reclamo che il GSN, errando, non aveva ben valutato che l’atleta egiziano Ghobran alla data di disputa della gara oggetto di reclamo non era in possesso di alcun NOC e che comunque la Circolare n.10, in quanto pubblicata in data 16 ottobre 2019 non era applicabile retroattivamente al caso di specie.

Nel secondo motivo, inoltre, si eccepisce che, attesa la posizione irregolare dell'atleta Ghobran, la ASD HC BRA avrebbe dovuto essere sanzionata ai sensi dell'art.78, comma 1 R.d.G., anche in relazione alle inderogabili normative internazionali riguardanti il NOC.

Il Presidente f.f. della Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello, fissava l'udienza di discussione per il giorno 4 dicembre 2019. Alla predetta udienza nessuno compariva per la reclamante, né per la FIH, ritualmente costituitasi con l'avv. Giovanni Fontana.

La FIH, nella propria memoria sollevava le seguenti eccezioni preliminari.

La prima per improcedibilità del ricorso per mancanza della difesa tecnica, le altre due per l'introduzione di nuovi motivi di reclamo, assertivamente non proposti dinanzi al GSN.

Questa Corte pertanto all'udienza del 4 dicembre 2019 riservava la propria decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni preliminari svolte dalla difesa FIH devono essere rigettate, per i motivi di seguito esposti.

Non è previsto obbligo di difesa tecnica nell'ambito della Giustizia Sportiva se non per i procedimenti dinanzi al Tribunale Federale ed alla Corte Federale d'Appello (non in funzione di Corte Sportiva). La norma di cui all'art.113, 2° comma, R.d.G. si riferisce esclusivamente ai Giudici Federali, essendo posta sistematicamente nel TITOLO IV del R.d.G., dedicato espressamente ai Giudici Federali.

Nondimeno devono essere rigettate le altre due eccezioni preliminari sulla presunta inammissibilità di alcuni motivi di reclamo. Per quanto riguarda presunte irregolarità del tesseramento, è appena il caso di rilevare che, sebbene dinanzi al GSN sia stato proposto un motivo specifico su tale punto, il medesimo non è stato riproposto dinanzi a questa Corte e deve intendersi quindi rinunciato. Quanto all'ultima eccezione riguardante il richiamo alle normative internazionali, la Corte rileva che non trattasi di un motivo di reclamo, bensì di mera indicazione di normativa che si presume violata nel caso di specie, attività peraltro riservata al Giudicante, anche secondo il noto brocardo *iura novit curia*.

NEL MERITO

Il Collegio osserva che sostanzialmente il reclamo pur essendo apparentemente articolato secondo due motivi specifici, in realtà consiste in un unico motivo incentrato sulla mancanza di un valido NOC in capo al giocatore egiziano Ghobran al momento della gara di cui si discute.

A tal uopo, come già evidenziato da questo Collegio ed in conformità al proprio orientamento, appare dirimente, prima di tutto ed al di là di ogni successiva considerazione di fatto, stabilire che alla fattispecie in esame possa applicarsi la delibera n. 459 del 20 settembre 2019 estesa dal Consiglio federale ed avente come oggetto la modifica delle linee guida per il campionato 2019/2020 al punto 1.3.8.

Non vi è alcun dubbio interpretativo sulla possibilità di definire la delibera in questione come una “sanatoria” e cioè un atto in cui l’ autorità competente legittima uno stato di cose apparentemente irregolare, ovvero una situazione di fatto, che si protraggono da tempo in modo anomalo.

In linea generale è ben noto che qualunque legislatore può intervenire a posteriori, verificata una situazione di fatto pregiudizievole nei confronti di tutti o di una buona parte dei partecipanti al consesso regolato, per sanare posizioni astrattamente e concretamente contrarie alle norme vigenti, l’ importante è che la “sanatoria”, lasci impregiudicata la sanzionabilità delle condotte contrarie ai principi generali ed alle norme internazionali consentendo, in realtà, un’ulteriore attività di controllo sulle procedura, senza ridurre *in peius* il livello di tutela richiesto. La delibera in esame ha, di fatto, queste caratteristiche.

La FIH aveva ed ha contezza da tempo che ci sono notevoli difficoltà per ottenere i c.d. NOC da alcune federazioni tra cui l’Egitto. La circostanza è, altresì, ormai nota alla Corte per i recenti simili giudizi esaminati, nonché in quanto ribadita dalla FIH nella sua difesa. Tale stato di fatto ha prodotto, a partire almeno dal 2014, la situazione per cui numerosi atleti hanno giocato per intere stagioni in attesa del rilascio del NOC, limitandosi ad autocertificarne la richiesta.

Di fronte a quanto sopra descritto ed accertato, considerato che ciò creava disparità di trattamento e di accesso al campionato italiano per atleti provenienti da alcune federazioni piuttosto che altre, la Federazione si è vista, per certi versi, quasi costretta a porre un limite temporale entro cui regolarizzare la posizione degli atleti. Così facendo ha permesso che da un lato siano tutelati gli atleti e le loro società nei confronti delle ingiustificate lentezze burocratiche di alcuni paesi e, dall’altro, che sia fissata una ragionevole *dead line* per i comportamenti virtuosi.

Che la delibera in questione abbia natura di sanatoria nel senso sopra indicato è palese anche dal suo stesso contenuto letterale:

- si tratta di una norma che dispone su situazioni di fatto già cristallizzate e non modificabili a posteriori (valuta situazioni cristallizzate prima dell’inizio del campionato);
- ha natura temporanea essendo contenuta nelle “Linee Guida” che possono essere cambiate e aggiornate ad ogni stagione sportiva, come avvenuto nel caso di specie, dove l’aggiornamento è finalizzato a sanare le situazioni legate alla richiesta di NOC per la stagione sportiva 2019-2020;
- non altera l’apparato sanzionatorio.

Stabilita ed interpretata la natura e lo scopo della norma in esame si può, di conseguenza, affermare che il ragionamento della reclamante non è corretto.

Infatti, proprio in ossequio alla finalità della delibera, che tende ad adeguare una situazione di diritto ad una situazione di fatto pregiudizievole per tutte le compagini che schierino giocatori stranieri, questa Corte ritiene che la posizione dell’atleta Ghobran sia regolare.

In concreto, il complesso normativo descritto, efficace quindi a titolo di sanatoria, definisce in posizione regolare i giocatori stranieri che prima dell'inizio del campionato abbiano:

- espletato le pratiche di tesseramento;
- richiesto il NOC alla propria federazione di origine (la richiesta può essere attestata anche mediante autocertificazione).

Con riferimento alla posizione del Ghobran questa Corte ha accertato, previa acquisizione della documentazione fornita dalla Federazione, sia l'esistenza di regolare tesseramento e sia la richiesta del NOC, inoltrata alla Federazione egiziana dalla stessa Federazione Italiana in data 24 luglio 2019, circostanza non contestata dalle parti. La circostanza che fosse stata la stessa Federazione italiana a inoltrare richiesta di NOC per l'atleta rende ovviamente del tutto inutile e superflua la produzione della autocertificazione da parte del giocatore.

Questa Corte dall'esame della corrispondenza via mail intercorsa tra la Federazione egiziana e quella italiana - rimandando alla Procura federale la verifica in merito alla effettiva e corretta provenienza di alcune mail - rileva che, allo stato, la Federazione di appartenenza del giocatore in questione non ha mai negato in maniera definitiva la concessione del NOC, ma ha solo evidenziato l'esistenza di un contenzioso contrattuale in corso tra il medesimo e la società AL SHARKIA, come peraltro ribadito dalla Federazione Egiziana con email del 14 ottobre 2019, inviata alla reclamante e da quest'ultima prodotta in giudizio. Pertanto, non ci sono prove, alla data odierna, che il procedimento di rilascio del NOC da parte della Federazione egiziana si sia concluso in senso negativo o positivo, né che lo stesso atleta sia stato sospeso. Per inciso, si noti come questa incertezza sull'esito del procedimento propende ancora di più per la correttezza dell'operato del legislatore federale, nell'intervenire in via di sanatoria e contestualmente fissare un limite di tempo massimo.

Vista la richiesta di NOC alla Federazione egiziana, la ASD HC BRA schierava nella gara *de qua* il giocatore, la cui posizione veniva, quindi, legittimata dalla delibera n. 459 del 20 settembre 2019 del Consiglio federale nei termini sopra precisati. Verificata la regolarità della posizione dell'atleta Ghobran la decisione impugnata va, pertanto, confermata nel dispositivo, benché si debba, correggere ed integrare la motivazione a supporto del *decisum*.

Atteso che, come in precedenza evidenziato, l'atleta Ghobran ha avviato una valida richiesta di tesseramento, lo stesso deve ritenersi ad oggi in posizione regolare, fatto salvo, per il futuro, l'arrivo del NOC entro il 20 marzo 2020 o, eventualmente, un provvedimento di espresso diniego del NOC da parte della Federazione egiziana che porrebbero fine alla condizione sospensiva prevista dalla delibera sopra esaminata. Tuttavia, in questo secondo caso, non potrà sfuggire che lo stesso diniego potrebbe, comunque, essere impugnato dinanzi alla Federazione internazionale ai fini di una corretta e completa valutazione da parte dell'atleta, o del Club, o della stessa Federazione italiana.

Da ultimo il Collegio ritiene che in relazione alla particolarità della vicenda ed alla necessità di un effettivo approfondimento delle questioni, soprattutto circa l'interpretazione della delibera del Consiglio federale n. 459 del 20/9/2019, debba ritenersi equo provvedere alla restituzione alla reclamante della tassa ricorso di entrambi i gradi di giudizio.

Inoltre, da quanto emerso nel corso del giudizio, il Collegio ritiene doveroso trasmettere alla Procura federale gli atti del procedimento con riferimento alla produzione, all'utilizzo ed alla trasmissione di comunicazioni apparentemente provenienti da una federazione straniera.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello
- Visto l'art. 109 del Regolamento di Giustizia FIH,
rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. SH Paolo Bonomi e dispone la restituzione, alla reclamante, del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva per entrambi i gradi di giudizio e trasmette gli atti alla Procura federale.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 4 dicembre 2019 – 20 dicembre 2019

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente f.f.:
fto Avv. Maria Grazia Martinelli

I Componenti:
fto Avv. Roberto Catucci
fto Avv. Achille Reali
fto Avv. Ersilia Sibilio
fto Avv. Enrico Zorzi (supplente)

Per la pubblicazione
Roma, 20 dicembre 2019

Il Segretario Generale
fto Cinzia Profeta